



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L'INSERTO

LE PERDITE DURATURE DI VALORE

ANDREA BARBERA
Ordine di Padova

APERTURA IN ITALIA DI UN MAGAZZINO DA PARTE DI SOCIETÀ RUMENA

MARCO POSOCCO
Ordine di Pordenone

LA PERIZIA DI STIMA SUI CONFERIMENTI D'AZIENDA IN SPA E SRL

ENRICO ZANETTI
Ordine di Venezia

LE PERDITE DURATURE DI VALORE

Andrea Barbera
Ordine di Padova

Disciplina civile e principi contabili

In considerazione dell'entrata in vigore dei principi internazionali per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle società quotate comunitarie nell'anno 2005, il novellato articolo 2427, punto 3-bis, del codice civile (modificato dal D.Lgs. del 28 dicembre 2004, n. 310, "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia") ha stabilito il nuovo obbligo di indicare nella nota integrativa "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio".

I criteri di valutazione delle immobilizzazioni sono regolati dall'art. 2426 del codice civile che così recita: "2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata."

La nota integrativa al punto 3 bis accoglie ora la specifica informativa relativa alle svalutazioni delle immobilizzazioni sia materiali, che immateriali, eccedenti la riduzione di valore sistematica costituita dall'ammortamento dell'esercizio. Ogni immobilizzazione, quindi, sarà soggetta ad un esame periodico per verificare eventuali perdite durature di valore. Laddove si verificasse tale ipotesi il valore dell'immobilizzazione dovrà essere ridotto per mezzo di una svalutazione ed una aggiornata stima della vita utile residua, con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento.

In base a quanto specificato dal legislatore nella determina-

zione della misura e delle motivazioni dell'eventuale perdita duratura di valore (*impairment test*) si deve tener conto della capacità delle immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura produzione di risultati economici, della loro prevedibile vita utile e, ove applicabile e determinabile, del loro valore di mercato "per quanto rilevante", infatti, potrà essere considerato nel processo valutativo solo nella misura in cui esso sussista e possa essere stimato in modo ragionevolmente oggettivo.

Sotto il profilo contabile la nuova disposizione dell'art. 2427, punto 3 bis, è stata esaminata approfonditamente nel Documento n. 1, "Principali effetti del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio", emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità, in data 25 ottobre 2004 e successive modifiche "Appendice di aggiornamento" del 1 marzo 2005.

In tale documento si fa riferimento a quanto già esaurientemente espresso dal principio contabile n. 16 "Le immobilizzazioni materiali" ed il principio contabile n. 24 "Le immobilizzazioni immateriali" emessi dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti.

Perdita duratura di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Il principio contabile nazionale n. 16 "Le immobilizzazioni materiali" espone un attento esame della dinamica valutativa relativa alle perdite durature di valore.

La determinazione dell'eventuale perdita duratura di valore (*impairment test*) deriva da **presupposti di difficoltà** per il recupero del valore netto contabile tramite l'uso quali:

- eccesso di capacità produttiva;
- mancato sfruttamento degli impianti;
- perdite ricorrenti, ecc.

In tali ipotesi si deve procedere ad una valutazione per la verifica dell'opportunità di rettificare il valore del cespite tramite svalutazione.

In sintesi si ha una perdita duratura di valore quando il valore netto contabile è inferiore al maggiore tra valore d'uso e valore di realizzo (concetto mutuato dallo IAS n. 36 "Le perdite durature di valore"). Più nello specifico il principio contabile n. 16 definisce due casi (riportati nella tabella sottostante) in cui si presume una perdita duratura di valore e distingue tra immobilizzazioni materiali in uso e destinate ad essere alienate.

| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | PERDITA DURATURA DI VALORE |
|------------------------------|--|
| In uso | I flussi di ricavi dell'impresa non saranno sufficienti durante la vita utile residua dei cespiti a coprire tutti i costi e le spese incluso il relativo ammortamento. |
| Destinate ad essere alienate | Il valore netto contabile non potrà essere realizzato tramite la vendita. |

La necessità di effettuare una svalutazione del valore delle immobilizzazioni materiali può derivare da:

- errori di progettazione;
- errori di costruzione;
- cambiamenti tecnologici;
- da cambiamenti dei prodotti, ecc.

La svalutazione dovrà essere adottata quando sussistono obiettive condizioni di irrecuperabilità del valore del cespite e la decisione dovrà essere opportunamente documentata anche tramite studi basati su elementi oggettivi (perizie di esperti, piani futuri di impiego delle immobilizzazioni materiali, ecc.).

Il principio contabile n. 26 "Le immobilizzazioni immateriali" espone in maniera simile a quanto visto per le immobilizzazioni materiali sia concetti che motivazioni delle perdite durature di valore, infatti, si afferma nuovamente il principio secondo cui "il valore iscritto in bilancio delle immobilizzazioni non deve superare quello recuperabile definito come il maggiore tra il valore realizzabile dell'alienazione e quello effettivo d'uso delle immobilizzazioni stesse".

Il valore d'uso è inteso come valore funzionale dell'immobilizzazione ovvero il valore che potrà essere recuperato tramite i flussi di ricavi futuri rivolti alla copertura delle quote di ammortamento residue, in base al principio di correlazione di costi e ricavi.

Le immobilizzazioni immateriale devono essere sottoposte a

controllo periodico per la verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del valore di iscrizione a bilancio. qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa deve essere riflessa nel bilancio d'esercizio attraverso una svalutazione.

IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività

Facendo riferimento ai principi contabili italiani si può constatare che lo IAS 36 contiene criteri valutativi, per riconoscere e determinare una perdita di valore, più dettagliati soprattutto in tema di attualizzazione dei flussi di cassa attesi al fine di calcolare il valore d'uso di una attività.

Lo IAS 36 si basa sul principio che nessuna attività deve avere un **valore contabile** superiore al suo **valore recuperabile** definito come "il più alto tra il **prezzo di vendita** e il suo **valore d'uso** per l'impresa", quest'ultimo a sua volta è "il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende di realizzare da quell'attività".

Lo IAS 36 richiede una valutazione annuale della presenza di **indicatori di perdite di valore**, e laddove esistano, si deve calcolare il valore recuperabile.

La tabella sottostante riporta in modo sintetico gli indicatori da considerare per la verifica della perdita duratura di valore dell'attività.

| FONTI INFORMATIVE | DEFINIZIONE |
|---------------------------|---|
| Fonti informative esterne | a) Durante l'esercizio il valore di mercato di un attività ha subito una forte riduzione. b) Durante l'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti nella tecnologia, nell'ambiente economico, nella legislazione con effetti negativi per l'impresa; tali cambiamenti potrebbero avere effetto negativo sul valore dell'attività immobilizzata. c) I tassi di interesse si sono incrementati, con la conseguenza che il fattore utilizzato per calcolare il valore d'uso dell'immobilizzazione può comportare un significativo abbattimento del valore recuperabile. d) Il valore contabile dell'attività è superiore alle quotazioni di borsa. |
| Fonti informative interne | a) Si ha evidenza di un danneggiamento o di una obsolescenza tecnica dell'immobilizzazione. b) Durante l'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti dell'impresa che hanno modificato le condizioni di utilizzo dell'immobilizzazione. c) Si ha evidenza che i risultati economici di una attività sono inferiori alle aspettative. |

Nonostante si applichi alle singole attività, il principio a volte deve essere applicato alle *cash generating units* (unità operative che generano flussi di cassa). Ciò è dovuto al fatto che spesso è un gruppo di attività e non le singole attività, a generare un flusso di cassa e per questo non è possibile calcolare il

valore d'uso di una singola attività.

Il principio contabile internazionale n. 36 fornisce una dettagliata metodologia per identificare le perdite di valore di una attività. Lo IAS 36 utilizza alcune definizioni che vengono di seguito elencate.

| TERMINE | DEFINIZIONE |
|---|--|
| Valore recuperabile | È l'importo maggiore tra il valore in uso e il prezzo netto di vendita realizzabile dell'alienazione. |
| Il valore in uso | È definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro attribuibili all'utilizzo continuo dell'attività. Tra tali flussi di cassa attesi sono compresi quelli derivanti dallo smobilizzo dell'attività stessa al termine della sua vita utile. |
| Il valore realizzabile dall'alienazione | È definito come l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in una libera transazione tra parti consapevoli, al netto degli oneri diretti di vendita. |
| Il valore contabile | È l'ammontare al quale un'attività è rilevata nello stato patrimoniale dopo aver dedotto gli ammortamenti accumulati e le perdite durevoli di valore accumulate. |
| Una perdita di valore | È l'importo che si origina quando il valore contabile è superiore al valore recuperabile. |
| L'ammortamento | È un procedimento sistematico di ripartizione nel tempo del valore ammortizzabile dell'immobilizzazione in funzione della sua vita utile. |
| Il valore ammortizzabile | È la differenza tra il costo dell'immobilizzazione e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile. |
| La vita utile | È definita come: <ol style="list-style-type: none"> 1. il periodo di tempo durante il quale l'impresa si aspetta di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero 2. le quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione. |
| Una unità che genera flussi di cassa | È il più piccolo insieme di attività identificabile in un'impresa in grado di generare flussi finanziari in entrata grazie al suo utilizzo continuo. Le entrate di risorse generate dalla unità operativa devono essere indipendenti dalle entrate generate dalle altre attività. |
| Un mercato attivo | È un mercato in cui esistono le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) gli articoli trattati sul mercato sono omogenei; b) i potenziali compratori e venditori interessati possono essere trovati in qualsiasi momento; c) i prezzi sono disponibili al pubblico. |

Un'impresa deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se si sono verificate le condizioni affinché sia presumibile che un'attività possa aver subito una perdita di valore. La migliore evidenza del valore realizzabile dall'alienazione è data dal **prezzo netto** di vendita contenuto in un accordo vincolante tra parti indipendenti rettificato dei costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione del bene.

Il **valore d'uso** invece è dato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro attribuibili all'utilizzo continuo dell'attività. Tra tali flussi di cassa attesi sono compresi quelli derivanti dallo smobilizzo dell'attività stessa al termine della sua vita utile.

La tabella sottostante riporta in modo schematico le fasi per la determinazione del "valore in uso" di una attività.

| FASI | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Stima dei flussi futuri finanziari, positivi e negativi, derivanti dall'uso dell'attività e dalla sua eventuale dismissione | Le stime dei flussi di cassa: a) devono essere fondate su presupposti ragionevoli e sostenibili; b) devono essere fondate sui più recenti budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale e devono coprire un periodo di 5 anni; c) se superiori a 5 anni devono prevedere tassi costanti di crescita, oppure di declino. |
| | Le stime dei flussi di cassa devono includere: a) le proiezioni dei flussi finanziari di entrate derivanti dall'uso continuativo dell'attività; b) le proiezioni dei flussi finanziari delle uscite necessarie per l'uso della attività; c) i flussi di cassa da incassare (o da versare) per la cessione (o eliminazione) dell'attività. |
| | Le stime dei flussi di cassa devono fare riferimento alle condizioni correnti, quindi, sono da escludere i flussi relativi a: a) operazioni di ristrutturazione per le quali l'impresa non risulti impegnata; b) un investimento futuro in cespiti che metterà l'attività nelle condizioni di fornire un rendimento superiore al livello medio di prestazione originariamente accertato. |
| | Le stime dei flussi di cassa devono escludere: a) i flussi derivanti da attività di finanziamento e rimborso, b) i pagamenti o rimborsi fiscali. |
| | La stima dei flussi netti finanziari incassabili (o pagabili) per la dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile è rappresentata dall'ammontare che l'impresa si aspetta di ottenere dalla dismissione dopo aver dedotto i costi stimati per la dismissione. |
| | Applicazione di un appropriato tasso di sconto per l'attualizzazione dei flussi finanziari |
| Il tasso da utilizzare potrebbe essere il costo medio del capitale, ovvero il costo del denaro per i prestiti ottenuti, facendo uso di tecniche valutative quale il <i>Capital Asset Pricing Model</i> . | |
| Il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale dell'impresa e dal modo in cui l'impresa ha finanziato gli investimenti, perché i flussi di cassa attesi sono indipendenti dal modo in cui l'impresa ha finanziato l'acquisto dell'attività. | |

Nel contesto del sistema a costi storici, se il valore recuperabile di una attività è inferiore al suo valore contabile quest'ultimo deve essere riportato al valore recuperabile. Questa differenza è definita perdita di valore e deve essere contabilizzata tra i costi nel conto economico.

Nel caso in cui l'attività da svalutare sia stata in precedenza rivalutata, le perdite di valore devono essere trattate come riduzione della rivalutazione. In altre parole un decremento di rivalutazione, qualora esista apposita riserva si compensa con la medesima. Solamente l'eccedenza è contabilizzata tra i costi del conto economico. Questa possibilità è esclusa dai principi contabili italiani.

La perdita di valore di un'attività immobilizzata precedentemente rivalutata, si imputa sempre al conto economico.

Dopo aver effettuato una riduzione di un'attività per perdite di valore, l'ammortamento deve essere ricalcolato per tener conto del nuovo valore contabile, del valore realizzabile al fine della vita utile e per riallocare in modo sistematico il costo dell'attività sulla base della vita utile residua.

Il ricalcolo del piano di ammortamento deve essere effettuato lasciando il pregresso come un dato consolidato e considerando solo il periodo compreso tra la data in cui la svalutazione è effettuata e la fine della vita utile.

Unità generatrice di flussi finanziari (*cash generating unit*)

Se esiste qualche indicazione che una (singola) attività possa essere svalutata, dovrebbe essere stimato il valore recuperabile della singola attività. Se non è possibile stimare il valore recuperabile di ogni singola attività, l'impresa dovrebbe determinare l'unità minima a cui l'attività in oggetto appartiene, unità che è in grado di generare flussi di cassa.

Il valore recuperabile di una singola attività non può essere stimato in questi casi:

- quando il valore d'uso dell'attività stessa non è calcolabile (per esempio se non è possibile stimare in modo attendibile i futuri flussi di cassa derivanti dall'uso continuo dell'attività);
- quando la singola attività non genera flussi di cassa derivanti dall'uso continuo che siano indipendenti da quelli di altre attività.

In sostanza lo IAS 36 definisce *cash generating unit* il più piccolo gruppo di attivo (che include singole attività) e che è in grado di generare flussi di entrate a seguito del suo utilizzo continuo. Tali entrate sono indipendenti dalle entrate che vengono generate da altre attività o altri gruppi di attività.

Se il valore recuperabile non può essere determinato per una singola attività, l'impresa deve identificare il più piccolo aggregato di attività che generano entrate indipendenti a seguito del loro utilizzo continuo.

Il valore recuperabile di una *cash generating unit* è l'ammontare più alto tra l'incasso del prezzo netto di vendita e il valore d'uso.

Il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari dovrebbe essere calcolato in modo coerente con i metodi adottati per calcolare il valore recuperabile.

Il valore contabile della *generating unit*:

- a) include il valore delle sole attività che possono essere direttamente attribuite con ragionevole certezza alla medesima e che genereranno i futuri flussi di entrate stimati nel calcolo del valore d'uso;
- b) non include il valore contabile di ogni passività contabilizzata, a meno che il valore recuperabile delle *cash generating unit* non possa essere determinato senza considerare le passività in oggetto.

Per quanto riguarda il riconoscimento e valutazione della perdita di valore di una *cash generating unit* lo IAS 36 precisa che deve essere riconosciuta una perdita di valore, se e solo se, il valore recuperabile è inferiore al suo valore contabile. La svalutazione dovrebbe essere portata a diretta deduzione del valore contabile dell'attività. In Italia non esistono principi di riferimento per valutare la perdita di valore di un gruppo di attività che siano in grado di generare flussi di cassa. Si ritiene pertanto applicabile lo IAS 36, in quanto non in contrasto con le norme generali e i postulati del bilancio.

Il più diffuso tra i metodi finanziari è quello denominato *Unlevered Discounted Cash Flow*, il quale deriva il valore della *Business Unit* dai flussi di cassa attesi dalla gestione operativa, attualizzati al tasso di rendimento offerto da investimenti alternativi omogenei e, quindi, confrontabili. Secondo tale metodo, il valore può essere espresso nella formula:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+WACC)^t} + \frac{VF_n}{(1+WACC)^n} - D$$

In cui:

W = valore del capitale economico;

FC_t = flusso di cassa operativo generato nell'esercizio t, equivalente a Margine Operativo Lordo +/- variazione del Capitale Circolante Netto - investimenti tecnici netti - imposte pro forma (calcolate sull'Utile Operativo);

VF_n = valore finale dell'attività operativa;

D = esposizione finanziaria;

WACC = tasso di sconto.

Il tasso di sconto utilizzato è il WACC (*Weighted Average Cost of Capital* ovvero costo medio ponderato del capitale). Tale tasso ha il pregio di essere coerente con il tipo di flusso preso in considerazione ed è dato dalla seguente formula:

$$WACC = \frac{D}{D + CP} * i_d * (1-t) + \frac{CP}{D + CP} * i_{cp}$$

In cui:

D = esposizione finanziaria;

CP = capitale proprio;

i_d = costo del debito per l'impresa;

t = aliquota marginale d'imposta;

i_{cp} = tasso atteso di remunerazione del capitale proprio.

Il tasso atteso di remunerazione del capitale a sua volta si può esprimere nella seguente funzione:

$$i_{cp} = R + P * \beta$$

In cui:

R = rendimento delle attività prive di rischio;

P = premio medio richiesto per l'investimento in attività d'impresa;

β = indicatore del rischio specifico dell'azienda;

Il valore terminale dell'attività operativa viene rappresentato nella seguente formula:

$$VF_n = \frac{FC_n}{(WACC-g)}$$

In cui : g = crescita dei flussi dopo l'orizzonte di previsione.

Al valore così ottenuto, che rappresenta il valore dell'attività operativa dell'azienda, viene sottratto il valore del debito finanziario in essere alla data della valutazione ed aggiunto il valore delle eventuali attività non strumentali (intese come partecipazioni non strategiche e beni mobili o immobili non operativi) possedute dalla società.

APERTURA IN ITALIA DI UN MAGAZZINO DA PARTE DI SOCIETÀ RUMENA

Implicazioni civilistiche e fiscali

Marco Posocco
Ordine di Pordenone

Caratteristiche del progetto:

Una società di diritto romeno intende aprire in Italia un centro di smistamento degli ordini, ove far confluire tanto le materie prime - acquistate in Italia/estero e destinate ad essere lavorate in Romania - quanto i prodotti finiti - ritrasmessi dalla Romania e destinati ad essere poi venduti ai vari clienti, italiani/esteri.

Indice

1. Premesse
2. Nozione di Stabile Organizzazione (S.O.)
3. Assenza di S.O.: unica (stretta) via di uscita
4. Questioni IVA
5. Apertura unità locale in Italia
6. Determinazione dell'imponibile della S.O. (IRES/IRAP)
7. Determinazione dell'imponibile fiscale in Romania (cenni)
8. Recuperabilità delle imposte dirette italiane in Romania
9. Perdite realizzate in Italia: riporto in Romania
10. Obblighi fiscali in Italia

1. Premesse

Il caso presenta una serie di criticità che convergono tutte attorno ad un unico punto centrale: *l'attività che verrebbe ivi svolta configura una stabile organizzazione (nel prosieguo e per brevità: S.O.) in Italia di una società residente all'estero?*

Dirimere tale controversia non è affatto agevole se si pensa che devono essere a tal fine analizzate, valutate e ricomposte condizioni e norme di svariata provenienza, come:

1. *normativa:*
 - interna:
 - * fiscale: IVA, imposte sui redditi e IRAP
 - * civilistica
 - internazionale: convenzione contro doppie imposizioni
2. *prassi (circolari ministeriali)*
3. *giurisprudenza* - civilistica - tributaria
4. *dottrina* - civilistica - tributaria

2. Nozione di Stabile Organizzazione (S.O.)

Giova a questo punto passare subito in rassegna ed in maniera comparata la definizione di S.O. secondo la *Convenzione Italia-Romania contro le doppie imposizioni (art. 5) ed ai sensi della normativa italiana (art. 162 D.P.R. 917/86, detto TUIR)*, al fine di ricavarne gli aspetti critici chiave utili per poter comprendere se il progetto in esame configura o meno una S.O.

Ambito di applicazione

La Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento (art. 2), mentre la definizione introdotta dalla normativa interna italiana si applica ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Manca dunque l'IVA, per la quale non esiste una definizione univoca di S.O., a tal punto che recenti espressioni della Cassazione hanno detto chiaramente che la definizione contenuta nel TUIR non può essere automaticamente recepita in ambito IVA, anche se Convenzioni e TUIR possono dare un contributo a risolvere la matassa.

Definizione di S.O.

Per S.O. si intende da ambo le parti (convenzione e norma nazionale) una sede fissa d'affari in cui (o per mezzo della quale) l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Il sito deve avere caratteristiche di "non temporaneità", mentre per esercizio (totale o parziale) di attività economica si intende generalmente lo svolgimento di un ciclo completo di attività imprenditoriale, il cui risultato economico è misurabile autonomamente (esistono quantomeno dei ricavi; esistono almeno dei costi attribuibili).

Una sede di direzione od una succursale fanno S.O. nel momento in cui diventano centro di espressione della volontà aziendale, luogo nel quale vengono definiti gli indirizzi aziendali o diramate le relative istruzioni, sede secondaria della casa madre romena organizzata con una *rappresentanza stabile in grado di impegnare la società nei confronti dei terzi*.

Sarebbe comunque considerata S.O. in Italia della società romena la persona che agisse per suo conto - diversa da un agente o da altro soggetto che goda di uno *status* indipendente - disponendo in Italia di poteri esercitati abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa (salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa), a nulla rilevando l'eventuale espediente di separare la materiale attività di conclusione dei contratti con quella di stipula formale: es. agente/mandatario che discute e determina il contenuto dei contratti, i quali poi vengono solo formalmente stipulati e firmati dall'impresa estera (v. Cassazione 3368/2002).

Non è considerata S.O.

Al contrario, un locale adibito a *solis* fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa non configura una S.O., a patto che venga esclusa qualsiasi attività di trattativa pre-vendita, conclusione contrattuale e finanche assistenza post-vendita (sostituzioni, garanzie, ecc.).

Ancora, non è S.O. la struttura utilizzata solo per acquistare beni o merci per l'impresa (nel caso di specie: le materie prime da inoltrare in Romania).

Tenuto conto delle criticità testé esposte in maniera comparata, nonché delle caratteristiche del progetto come presentato in apertura, sembra di poter concludere che:

- 1) il magazzino sarà dotato di uno spazio permanente e stabile
- 2) la struttura verrà dotata di una o più risorse umane che potrebbero anche avere il potere di impegnare contrattualmente la società: invio ordini di acquisto, accettazione/esecuzione ordini di vendita; contratti di trasporto
- 3) le funzioni aziendali decentrate (acquisti; vendite) daranno

vita ad un ciclo completo di attività imprenditoriale, seppur limitato all'area "Italia" e sebbene non comprenda la fase industriale di produzione

Gli spazi interpretativi per ritenere, su base convenzionale/normativa interna, che il progetto possa non essere qualificato come S.O. sembrano insuperabili, tenuto anche conto che, rispetto a quella fiscale, la nozione civilistica attribuisce a qualsiasi centro organizzato collegato con la casa madre e dotato di poteri di rappresentanza (ne-

cessari quantomeno per trattare e concludere quei contratti minimi di acquisto che farebbero funzionare il magazzino) la nozione di sede secondaria con rappresentanza stabile (art. 2508 c.c.).

Quanto sinora esposto in maniera succinta può essere più approfonditamente valutato nella tabella che segue, con la quale vengono confrontate la definizione di S.O. secondo la Convenzione Italia-Romania contro le doppie imposizioni ed ai sensi della normativa italiana (D.P.R. 917/86).

| | CONVENZIONE ITA-ROM | TUIRITALIANO | ANNOTAZIONI |
|---------------------------|---|--|--|
| FONTE | ART. 5 CONV. | ART. 162 TUIR | |
| AMBITO DI APPLICAZIONE | La Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento (art. 2) | La definizione fornita si applica ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP | <i>Manca l'IVA: recenti espressioni della Cassazione (basandosi su altrettante della Corte di Giustizia Europea: vedi DIR 77-IVA) dicono molto chiaramente che la definizione S.O. del TUIR non può essere automaticamente recepita in ambito IVA anche se Convenzioni e TUIR possono dare un contributo a risolvere la matassa → obbligo di adempimenti IVA anche in assenza di S.O. ai sensi fiscali-imposizione diretta?</i> |
| DEFINIZIONE | Sede fissa d'affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività | Sede fissa d'affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato | <i>Coincidente (in cui/per mezzo: modifiche intervenute anche nel modello OCSE) Sede di affari: ogni luogo, attrezzature o installazioni usati per lo svolgimento dell'attività d'impresa → anche l'utilizzo delle strutture del cliente possono configurare S.O.! Importante è la disponibilità permanente di uno spazio Fissa: in un dato luogo e non deve avere carattere di temporaneità. Esercizio dell'attività: R.M. 9-2398/83 dice che essa deve consistere in un ciclo completo di attività imprenditoriale, con un proprio risultato economico, autonomo rispetto a quello conseguito dalla sede centrale → l'acquisto delle materie prime e in rivendita dei prodotti finiti rappresenta un ciclo completo?</i> |
| COMPRENDE IN PARTICOLARE | Una sede di direzione Una succursale Un ufficio | Una sede di direzione Una succursale Un ufficio | <i>Coincidente Sede di direzione: centro di espressione della volontà aziendale: luogo nel quale vengono definiti gli indirizzi aziendali limitatamente ad una certa area geografica e dal quale, di conseguenza, vengono diramate le relative istruzioni Succursale: vedi continua confusione con il concetto di filiale / vedi art. 2197 c.c. - qualsiasi sede secondaria organizzata con una rappresentanza stabile → se il deposito non rappresenta l'impresa verso i terzi non può essere dichiarato sede secondaria! Si può aprire in CCIAA un'unità locale senza che sia sede secondaria. Resta il pbl: fisicamente possiamo avere S.O. senza che a livello civilistico ci sia una rappresentanza stabile Ufficio: no S.O. se ha solo scopo di esposizione, consegna o acquisto merci</i> |
| NON SI CONSIDERA S.O. (1) | Uso di installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna a seguito di vendita merci appartenenti all'impresa | Viene utilizzata un'installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna di merci appartenenti all'impresa | <i>Coincidente. I locali devono essere utilizzati solo per i beni dell'impresa e non di imprese diverse. Esclusa qualsiasi attività di vendita o prestazioni di servizi alla clientela: manutenzioni? Sostituzioni? Garanzie? Organizzazione post vendita è S.O.</i> |
| NON SI CONSIDERA S.O. (2) | Le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, esposizione o consegna | Le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, esposizione o consegna | <i>Coincidente.</i> |
| NON SI CONSIDERA S.O. (3) | Le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di trasf. da parte di altra impresa | Le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di trasf. da parte di altra impresa | <i>Coincidente.</i> |
| NON SI CONSIDERA S.O. (4) | Le merci appartenenti all'impresa esposte in una fiera o mostra sono vendute dall'impresa alla fine di detta fiera | | <i>Caso che non ci interessa nella fattispecie. Savini Due.</i> |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| NON SI CONSIDERA S.O. (5) | Una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai solo fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa | È utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa | <i>Coincidente.</i> |
| NON SI CONSIDERA S.O. (6) | Una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai solo fini di pubblicità, fornire informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. | | <i>Manca nella definizione italiana la destinazione della S.O. a finalità pubblicitarie, divulgative o di mera ricerca scientifica. La definizione convenzionale comprende anche le attività preparatorie o ausiliarie, ma se e in quanto analoghe a quelle pubblicitarie, di informazione e scientifiche. Carattere preparatorio e ausiliario: l'attività svolta dalla sede d'affari deve essere rivolta solo all'impresa dalla quale emana, e non a terzi, anche se appartenenti al gruppo. Munire il personale dipendente dei poteri necessari a rappresentare l'impresa estera per concludere contratti strumentali all'esercizio di queste attività non comporta la trasformazione della sede d'affari in S.O. (es. locazione locali, corrente elettrica, trasporto).</i> |
| NON SI CONSIDERA S.O. (7) | | Viene utilizzata ai soli fini di svolgere per l'impresa qualsiasi attività che abbia carattere ausiliario o preparatorio | <i>Qui la ausiliarità sembra riferita all'attività d'impresa in generale, come confermerebbe il passaggio successivo.</i> |
| NON SI CONSIDERA S.O. (8) | | Viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività precedentemente elencate, sempre che risultino preparatorie e ausiliarie all'esercizio dell'attività da parte della società estera. | <i>Manca nella definizione convenzionale l'esercizio combinato di tutte le ipotesi elencate (al contrario viene ripetuta l'espressione ai soli fini). Sembrerebbe dunque esservi qui la principale differenza fra la normativa convenzionale e quella interna: per la prima, probabilmente, l'esercizio combinato configura già S.O. ma: art. 169 TUIR: prevale la norma interna, se più favorevole.</i> |
| NON SI CONSIDERA S.O. (9) | Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno <i>status</i> indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. | Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno <i>status</i> indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. | <i>Coincidente.</i> |
| SI CONSIDERA COMUNQUE S.O. | Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno <i>status</i> indipendente, di cui al punto precedente - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. | Il soggetto che nel territorio dello Stato conclude in nome dell'impresa stessa (quella estera) contratti diversi da quelli di acquisto dei beni, salvo il disposto del comma 7 (dell'art. 162 TUIR - v. sopra) | <i>Se vi è una persona, diversa dall'agente o da altro soggetto indipendente, che contrae per l'impresa estera contratti diversi da quelli di acquisto beni, la scrittura in Italia diviene S.O. Importante è che l'attività di conclusione di contratti sia regolare/abituale e non transitoria. Fare attenzione all'espedito di separare la materiale attività di conclusione dei contratti con quella di stipula formale: es. agente/mandatario che discute e determina il contenuto dei contratti, i quali poi vengono solo formalmente stipulati e firmati dall'impresa estera: elusione ex Cassazione 3368/2002. N. B. Il Piazza pone il dubbio che l'art. 162, escludendo la S.O. qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di merci, reintroduca di fatto la S.O. tutte le volte in cui il soggetto conclude in nome dell'impresa contratti per le attività preparatorie/ausiliarie di cui al comma 4 - aggiunge che "questo restrittivo orientamento del legislatore è superabile solo quando sia possibile applicare le convenzioni internazionali".</i> |

3. Assenza di S.O.: unica (stretta) via di uscita

L'unica via di uscita parrebbe essere quella di non conferire, nemmeno fattivamente, alcun potere di rappresentanza ai dipendenti/collaboratori impiegati in loco, il che comporterebbe *come minimo*:

- 1) che gli ordini di acquisto delle materie prime vengano lanciati dall'ufficio in Romania direttamente nei confronti dei fornitori
- 2) parimenti, che le richieste di esecuzione trasporti vengano inoltrate alle ditte prestatrici direttamente dall'ufficio romeno
- 3) che la conferma di ordini di vendita venga inviata ai clienti direttamente dall'ufficio in Romania (→ in modo da rendere inequivocabile che i ricavi sono realizzati solo in Romania, in quanto lì si è concluso l'accordo che ha dato vita al contratto di vendita)
- 4) che il magazzino in Italia venga informato di quanto ordinato/venduto solo per conoscenza e per scopi organizzativi/logistici interni

E nonostante ciò, rimarrebbe irrisolto il nodo della valenza dimostrativa della esistenza di una S.O. di eventuali contratti collaterali conclusi dalle risorse umane site in Italia, quali: telefonici, utenze, pulizie, bancari, assicurazioni e simili. Senza trascurare la circostanza che l'intervento continuo dell'amministratore unico/delegato (italiano) della società rumena può dar vita a circostanze che dimostrano come la sede amministrativa della rumena sia in verità in Italia, con conseguente attrazione fiscale nel nostro Paese di tutta la società rumena.

4. Questioni IVA

Desidero affrontare in questo paragrafo le problematiche IVA scaturenti in Italia dalla esecuzione di operazioni rilevanti ai fini di detta imposta.

L'art. 17 D.P.R. 633/72 (IVA) al comma 2 pone a carico dei soggetti non residenti obblighi e diritti derivanti dalla applicazione delle norme disciplinanti l'IVA, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio italiano, che potranno essere esercitati in due modi:

- mediante identificazione diretta ex art. 35 ter D.P.R. 633/72
- tramite rappresentante fiscale

Giova tuttavia ricordare che, nel caso in cui il soggetto non residente non abbia provveduto ad identificarsi o a nominare un rappresentante fiscale, la normativa IVA pone a carico del committente o cessionario residente in Italia, che ha acquistato i beni o utilizzato i servizi nell'esercizio di impresa, l'onere di adempiere agli obblighi fiscali (→ a mezzo autofattura).

Fa eccezione a quanto sinora detto il caso in cui le operazioni rilevanti ai fini IVA siano state effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

Prendiamo ad esempio il caso della vendita effettuata dalla rumena di beni in Italia, nei confronti di un acquirente italiano, per il tramite della S.O.: trovandosi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 1 D.P.R. 633/72 (soggettivo, oggettivo e territoriale), la società rumena dovrà provvedere agli obblighi di fatturazione del bene ceduto, di registrazione dell'operazione, di dichiarazione dell'IVA e di suo versamento. Come? "clonandosi" ai fini IVA nella S.O., che diverrà centro di imputazione degli obblighi fiscali IVA in Italia.

Giova osservarsi che, secondo autorevole dottrina, *l'identificazione a mezzo S.O. della società rumena attrae soltanto la categoria delle operazioni imponibili* (cessione di beni, prestazioni di servizi) *che promanano dalla S.O.*, sicché la casa madre estera rimarrebbe identificata, per tutte le altre operazioni eventualmente effettuate nei confronti di soggetti italiani, nel proprio Stato: si pensi ad esempio alla prestazione di una consulenza tecnica effettuata in Italia direttamente dalla casa madre senza che venga coinvolta la S.O. .

Il principio testé esposto ha trovato conferma nella Risoluzione n. 4/9.1.2002, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *il principio della forza di attrazione della S.O. (per effetto del quale il soggetto non residente con S.O. in Italia deve procedere alla fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento dell'IVA) vale esclusivamente per quelle operazioni materialmente effettuate dalla S.O. e non anche per quelle realizzate direttamente dalla casa madre estera.*

Sicché, volutamente accantonando il non trascurabile aspetto dell'assenza di una definizione di S.O. nella normativa IVA, la società rumena - che compia in Italia operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - dovrà assumere un comportamento fiscale coerente con il fatto che, in Italia, vi agisca con o senza S.O. (nell'unica accezione finora "sicura", cioè quella ai fini delle imposte sui redditi):

- 1) con S.O. → soggetto passivo IVA è la S.O. per le operazioni compiute direttamente per suo tramite → fatturazione, registrazione, dichiarazione, versamento
- 2) senza S.O.:
 - a. nomina di un rappresentante fiscale
 - b. autoidentificazione IVA in Italia
 - c. assolvimento obblighi da parte del committente/cessionario (autofattura)

Da notare che nel caso 2-c (soggetto non residente che effettua operazioni in Italia senza S.O., senza rappresentante fiscale e senza identificazione diretta IVA), la società rumena potrà accedere al rimborso dell'IVA relativa ad acquisti di beni¹ e servizi inerenti la sua attività con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 38 ter D.P.R. 633/72.

5. Apertura unità locale in Italia

Adempimenti preliminari in Romania

La società rumena che intenda aprire una unità locale in Italia dovrà compiere una serie di atti prodromici, quali:

1. delibera assemblea dei soci, il che presuppone:
 - a. convocazione
 - b. svolgimento assemblea e delibera
 - c. deposito e registrazione al Registro delle Imprese romeno
2. dichiarazione fiscale di avvenuta apertura all'estero di una sede secondaria

Segnalo infatti che l'art. 72 Codice di Procedura Fiscale romeno impone alla casa madre rumena, che procede all'apertura di una sede secondaria all'estero, di denunciare entro 30 giorni tale circostanza all'autorità fiscale territorialmente competente².

Adempimenti sul versante italiano

Ai sensi dell'art. 2508 c.c. (*capo XI - delle società costituite all'estero*), le società estere che stabiliscono in Italia una "sede secondaria con rappresentanza stabile" sono soggette, per ciascuna sede aperta, alle *disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali*, quali (c. 1):

- *pubblicazione* estremi identificativi della persona o delle persone che rappresentano stabilmente la sede secondaria, con l'indicazione dei relativi poteri conferiti
- *indicazione negli atti e nella corrispondenza* della sede secondaria degli elementi richiesti dall'art. 2250 c.c. (sede della sede secondaria, ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta, suo numero di iscrizione, capitale sociale sottoscritto e versato della società-madre)

Non va altresì trascurato il portato del comma 3, laddove è previsto che *"le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni"*: le norme che regolano l'esercizio dell'impresa sono tutte quelle contenute nel Capo III (*"Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione"*) del Titolo II (*"Del lavoro nell'impresa"*) del Libro V (*"Del lavoro"*) del Codice Civile, vale a dire gli artt. 2188 e ss., compresi quelli regolanti l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio, la pubblicità degli atti societari e simili.

Accenno solo a due problemi scaturenti dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili:

- la lingua, che dovrà essere italiana
- la valuta, che dovrà essere l'Euro

Conseguentemente, il riporto delle scritture nella contabilità della

¹ Evidentemente di beni che rimangono nel territorio dello Stato italiano e non nella disponibilità della S.O.: in caso contrario, e cioè di esportazione, il fornitore italiano avrebbe emesso alla società rumena una fattura in art. 8 e quindi non imponibile IVA.

² *"Per sede secondaria si intende una succursale, una agenzia, una rappresentanza o altre unità senza personalità giuridica, incluso quelle del tipo definite dall'art. 8 Codice Fiscale (=stabili organizzazioni)", punto 71.1 Norme Metodologiche relative al Codice di Procedura Fiscale Romeno.*

casa madre romena dovrà avvenire in romeno, secondo le regole contabili romene, trasformando le operazioni in RON ad un opportuno tasso di cambio.

Ricordo infine l'inciso dell'art. 2509 bis c.c.: *“fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali”*.

All'Ufficio IVA italiano deve essere presentato (entro 30 giorni dalla apertura della S.O., ex art. 35 D.P.R. 633/72) il MOD. AA7/7 per l'attribuzione del codice fiscale³ e della P. IVA compilando i quadri riguardanti il soggetto d'imposta estero, la sede legale estera, il domicilio fiscale in Italia (della sede secondaria), l'attività esercitata, il legale rappresentante estero, il soggetto depositario delle scritture contabili e il luogo in cui viene esercitata l'attività (della sede secondaria). Al Registro delle Imprese deve essere invece presentato, entro 30 giorni dalla apertura (art. 2197 c.c.):

- il MOD. S1 (compilando i riquadri riguardanti il codice fiscale, la denominazione, la forma giuridica, la durata, il capitale sociale e l'oggetto sociale: tutto riferito alla società romena);
- l'INT/P per la nomina del rappresentante in Italia (dati anagrafici, residenza, carica, poteri di rappresentanza);
- il mod. SE (indirizzo della sede secondaria, attività prevalente della sede secondaria e data denuncia di inizio attività).

A tale documentazione deve essere altresì allegata:

- una visura della società romena tradotta e postillata;
- una procura che nomina il rappresentante in Italia e apre la sede secondaria, sempre tradotta e postillata;
- copia del documento d'identità del rappresentante;
- procura per il deposito alla CCIAA.

Per quanto riguarda i diritti all'Ufficio IVA non si paga nulla, mentre per il Registro Imprese mi risulta debbano essere versati:

- euro 65,00 per bolli su pratica iscrizione
- euro 90,00 per diritti di iscrizione
- euro 132,00 per diritto annuale
- euro 1,81 per bollo su ricevuta CCIAA

6. Determinazione dell'imponibile della S.O. – IRES/IRAP

Fonte: art. 151-152 TUIR, eventualmente derogabile via convenzione. *In presenza di S.O., il reddito da essa prodotto è qualificato come reddito d'impresa e assoggettato a IRES e IRAP ai sensi e con le modalità stabilite dalla legislazione tributaria italiana, concetto confermato anche dalla Convenzione Ita-Ro, che all'art. 7 comma 2 dice testualmente⁴:*

“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3., quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritenevano sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione”

IRAP: via art. 12 comma 2 D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta prodotto da un soggetto non residente è imponibile ai fini IRAP se svolge in Italia attività commerciale a mezzo S.O. per un periodo non inferiore a 3 mesi. Si porrà eventualmente in via interpretativa il problema di riconoscere in Romania il credito d'imposta per l'IRAP assolta in Italia dalla S.O.

Devesi tuttavia far notare che, in presenza di una sede secondaria con rappresentanza stabile priva dei requisiti per dirsi S.O., dovremo comunque fare i conti con l'art. 151 comma 2 TUIR: il reddito

complessivo della struttura in Italia verrebbe dunque determinato non con le regole di determinazione del reddito d'impresa, ma con quelle dei singoli redditi che eventualmente venissero prodotti: redditi fondiari (in caso di proprietà degli immobili ove viene esercitata l'attività); di capitali; di partecipazione, ecc.

Controversa invece la comprensione del successivo comma 5 del medesimo art. 7, laddove si dice che *“Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.”*

Il passaggio è foriero di equivoci: in teoria una organizzazione dedita solo all'acquisto delle merci non è “stabile organizzazione”. Sembra vi possa esservi una stabile organizzazione la quale, se dedita solo all'acquisto di merci, non sarebbe centro di imputazione di alcun reddito fiscalmente rilevante. La dottrina prevalente attribuisce a questo inciso il significato di voler neutralizzare fiscalmente le semplici operazioni di acquisto di merci effettuate per la sede centrale, cioè di non attribuire loro extracontabilmente un margine di utile, da attrarre successivamente a imposizione italiana: logica conseguenza di detta conclusione sarebbe, sempre per l'autorevole dottrina di cui sopra, l'indeducibilità (in Italia) dei costi di acquisto merci poc'anzi ricordati.

7. Determinazione dell'imponibile fiscale in Romania (cenni)

I ricavi ed i costi sostenuti presso la stabile organizzazione italiana (cd. “sediul permanent”) devono essere rielaborati in Romania alla luce delle norme interne per l'imponibilità/deducibilità.

Il Codice Fiscale Romeno (L.571/2003, in seguito e per brevità CFR) prevede due regimi fiscali d'impresa alternativi:

1) la microimpresa (artt. 103 ss. CFR), tassata forfetariamente al 3% sul fatturato, maggiorato delle componenti attive di reddito di natura finanziaria (interessi attivi, utili su cambi)⁵;

2) il regime ordinario, che tassa con l'aliquota del 16% l'imponibile fiscale, determinato come in Italia apponendo variazioni in aumento/diminuzione all'utile o alla perdita determinata civilisticamente. Credo che, ai fini della presente trattazione, l'ipotesi (1) possa essere tralasciata, in quanto è assai difficile incorrere in ipotesi di presenza all'estero di S.O. per società che realizzano meno di 100.000 euro di ricavi, mentre merita di accennare alle principali peculiarità di costi non deducibili o a deduzione limitata/regolamentata.

Costi non deducibili (art. 21 CFR)

Il principio base contenuto nel nuovo CFR è quello relativo all'inerenza: sono cioè deducibili solo i costi sostenuti per la realizzazione di ricavi imponibili.

La legge elenca una serie di costi interamente o parzialmente indeducibili:

- Costi a deducibilità parziale:

- 1) costi per autovetture (nel limite di un'auto per ogni dirigente e/o amministratore);
- 2) spese di trasferta per i dipendenti e amministratori (fino a 2,5 volte la diaria giornaliera stabilita per i dipendenti pubblici e solo nel caso in cui la società realizzi utili);
- 3) spese di rappresentanza (nel limite del 2% dell'imponibile fiscale, al lordo delle spese di rappresentanza e delle imposte sui redditi);
- 4) oneri di utilità sociale (nel limite del 2% dei costi sostenuti per il personale dipendente);
- 5) accantonamenti a fondo rischi su crediti (solo se ricorrono alcune condizioni);
- 6) accantonamenti al fondo sval. crediti (20% nel 2004, 25% nel 2005 e 30% nel 2006 e solo se ricorrono particolari condizioni);
- 7) sponsorizzazioni (nel limite del 3% dei ricavi e comunque non superiore al 20% delle imposte dovute)

³ Indispensabile per ottenere l'iscrizione al REA e per poter stipulare svariati contratti (si pensi alle utenze: energia, acqua, gas, telefoniche).

⁴ Tralasciamo per ora il dispositivo dell'art. 7 comma 3, che consente di dedurre come costi della S.O. anche le spese di direzione e quelle generali di amministrazione sostenute per la conduzione dell'unità locale.

⁵ Per microimpresa si intende “una persona giuridica romena che soddisfa al 31 dicembre dell'anno fiscale precedente tutte le condizioni di seguito esposte:

- ha come oggetto di attività principale la produzione di beni o la prestazione di servizi o l'esercizio del commercio;
- ha almeno al massimo 9 dipendenti;
- ha realizzato ricavi che non superano l'equivalente in RON di 100.000 Euro;
- il capitale sociale è detenuto da soggetti diversi dallo Stato, autorità locali o istituti pubblici”

- 8) interessi passivi e perdite su cambi, nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 CFR;
 - 9) ammortamenti, nei limiti di cui all'art. 24 CFR;
- Costi a indeducibilità piena:
- 1) imposte sui redditi
 - 2) penalità, sanzioni, interessi di mora, compresi i costi di questa natura derivanti da rapporti commerciali con soggetti non residenti
 - 3) costi sostenuti per finalità estranee all'attività d'impresa, come quelli a beneficio dei soci (ad esclusione di quelli afferenti vendite di beni o prestazioni di servizi a favore dei medesimi ma realizzate a valore di mercato)
 - 4) costo per i beni perduti, distrutti o deperiti
 - 5) costi per servizi, nel caso in cui il beneficiario non possa giustificare l'effettiva necessità ed essi non siano supportati da contratti scritti

Gli ammortamenti

Gli ammortamenti sono regolamentati dall'art. 24 CFR.

Devesi innanzitutto dire che il nostro concetto di "bene strumentale" non coincide con quello romeno: invero, nella normativa romena i beni strumentali di valore inferiore o pari a 1.500 RON (ca. 415 euro) non sono considerati beni strumentali! Ma "oggetti d'inventario", ovvero beni-consumo, alla stregua delle materie prime, il cui costo d'acquisto viene scaricato in contabilità come costo-consumo nel momento della loro entrata in funzione.

È insomma il corrispondente concetto italiano di "beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro", per i quali l'ammortamento integrale è un'opzione e non un obbligo. Detto questo, i beni strumentali acquistati dalla S.O. italiana dovranno essere riallocati nella contabilità romena nelle rispettive categorie omogenee e ammortizzati secondo la vita utile "romena".

Il CFR offre infine un discreto menù di politiche d'ammortamento: lineare, regressivo, accelerato o anticipato.

Recuperabilità delle imposte dirette italiane in Romania

Fonte: artt. 31-32 L. 571/2003 (Codice Fiscale Romeno)

Una volta determinato l'imponibile fiscale secondo le norme romene, le imposte sui redditi già sostenute in Italia possono essere detratte da quelle liquidate in Romania, giusta applicazione dell'art. 31 Codice Fiscale⁶: ovviamente, fino a concorrenza del corrispondente importo romeno (tradotto: in Romania la casa madre non andrà mai a credito delle eventuali maggiori imposte italiane).

8. Perdite realizzate in Italia: riporto in Romania

L'art. 32, commi 1 e 2, Codice Fiscale Romeno disciplina l'utilizzabilità/

riportabilità in Romania delle perdite generate all'estero a mezzo stabile organizzazione, prevedendo che esse possano essere "dedotte solo dagli utili ottenuti all'estero" (comma 1).

La formulazione della norma non è felice, ma dal suo senso generale sembra di poter concludere che le perdite della S.O. italiana, una volta ricalcolate ai sensi della normativa fiscale romena, sono deducibili solo dagli utili della stessa S.O., non potendosi dunque dar vita ad una sorta di consolidamento fiscale tra le perdite della S.O. italiana e gli imponibili fiscali della società romena. Detta conclusione pare contraddittoria se si pensa che nella contabilità della casa madre detto "consolidamento" avviene già per il fatto che i costi ed i ricavi della S.O. italiana vengono reimputati e rielaborati. A meno che non si voglia sostenere che – pur nella unicità dell'impianto contabile – i costi ed i ricavi della S.O. devono essere mantenuti distinti da quelli della casa madre, con separata determinazione dei due imponibili e, nel caso di perdite realizzate in Italia, la loro compensabilità solo con gli imponibili fiscali futuri della S.O. (seppur – ribadisco – calcolati con le regole fiscali romene).

Il successivo comma 2 limita il riporto/recupero di dette perdite ai cinque esercizi successivi.

9. Obblighi fiscali in Italia

Fonte: Art. 14 comma 5 D.P.R. 600/73

Le società non residenti in Italia che qui svolgono attività commerciali a mezzo S.O. devono distintamente rilevare nella contabilità i fatti di gestione che interessano la S.O., determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi ad essa. Questa disposizione fa il paio con analogo inciso contenuto nell'art. 152 comma 1 TUIR, laddove viene detto che "per le società con stabile organizzazione nel territorio dello Stato (italiano), il reddito complessivo è determinato ... sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia".

In perfetta sintonia con il dispositivo civilistico, anche la normativa fiscale italiana in tema di accertamento del reddito addossa alle società non residenti in Italia ma operanti a mezzo di S.O. l'obbligo di istituire e tenere:

- libro giornale
- libro inventari
- registri IVA
- scritture contabili previste per il regime di contabilità ordinaria

Logico corollario: l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA e, se del caso, sostituti d'imposta.

⁶ Previa produzione dei documenti attestanti i pagamenti effettuati; art. 31 comma 3. Potrebbe essere sufficiente presentare copia conforme all'originale della dichiarazione dei redditi-IRAP e degli F24 attestanti i versamenti in acconto e a saldo, debitamente tradotti e asseverati in Romania.

LA PERIZIA DI STIMA SUI CONFERIMENTI D'AZIENDA IN SPA E SRL

Enrico Zanetti
Ordine di Venezia

Premessa

Quando viene effettuato un conferimento in natura in favore di una società di capitali, si rende necessaria la predisposizione di una perizia di stima sul valore del bene conferito, a cura di un soggetto terzo rispetto alle parti coinvolte nell'operazione (conferente e società conferitaria), la cui finalità è quella di fornire adeguata garanzia ai terzi e, in particolare, ai creditori sociali della società conferitaria, in ordine al fatto che il valore attribuito al bene dalle parti nell'atto di conferimento (da cui discende la corrispondente patrimonializzazione della società di capitali conferitaria) non sia superiore al valore effettivo del bene (ossia, in altre parole, in ordine al fatto che il valore effettivo del bene conferito non sia inferiore a quello ad esso attribuito ai fini dell'incremento del patrimonio netto della società conferitaria).

La necessità di detta perizia risulta prevista:

- * dall'art. 2343 del codice civile, quando la società conferitaria è una spa o una sapa;
- * dall'art. 2465 del codice civile, quando la società conferitaria è una srl.

Tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle società di capitali aventi finalità mutualistica (cooperative) o consortile (consorzi costituiti in forma di società di capitali).

Per quanto concerne le società cooperative, la norma di riferimento è costituita dall'art. 2343 o dall'art. 2465 a seconda del fatto che la singola cooperativa applichi per analogia:

- * le disposizioni proprie delle spa, eventualità che rappresenta il "caso tipico", ai sensi del co. 1 dell'art. 2519 del codice civile;
- * oppure le disposizioni proprie delle srl, eventualità che, ai sensi del co. 2 dell'art. 2519 del codice civile, può verificarsi solo con riferimento alle cooperative con un numero di soci inferiore a 20, oppure con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (giòva sottolineare che le due condizioni sono da considerarsi alternative, bastando dunque che ne sussista una delle due), sempre che lo statuto della cooperativa preveda espressamente tale rinvio alle norme proprie delle srl, anziché a quelle delle spa.

Per quanto concerne le società consortili, la norma di riferimento è costituita dall'art. 2343 o dall'art. 2465 a seconda del fatto che la singola società consortile sia costituita nella forma di spa o di srl.

Nomina del perito

Posto che la finalità della perizia di stima sul valore del bene conferito è quella di fornire un'ideale garanzia ai terzi in ordine alle valutazioni operate dalle parti, nella misura in cui le stesse si riflettono in un aumento del patrimonio netto della società di capitali conferitaria (o, qualora la conferitaria sia una Newco, nella "costituzione" di patrimonio netto della società di capitali conferitaria), è chiaramente necessario che tale perizia venga svolta da un soggetto dotato della necessaria competenza e professionalità.

Prima della riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 6/2003, le modalità di nomina del perito estimatore erano le medesime in tutti i contesti in cui si rendeva necessaria la predisposizione della perizia

di stima "da conferimento in natura".

Con detta riforma, tuttavia, tali modalità di nomina sono state differenziate in funzione della natura giuridica della società di capitali conferitaria.

Conferimento in spa

Ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, l'esperto chiamato a redigere la perizia di stima sul complesso aziendale conferito deve essere designato dal Tribunale, territorialmente competente in ragione della sede della società conferitaria medesima, su istanza delle parti.

BOZZA DI ISTANZA AL TRIBUNALE PER LA NOMINA DEL PERITO

Ill.mo

Sig. Presidente del Tribunale di

Il sottoscritto (in proprio, oppure in qualità di legale rappresentante di), domiciliato ai fini della presente istanza presso

premessò che

l'istante (o la società da esso rappresentata) intende conferire il proprio complesso aziendale organizzato per l'attività di alla società
(costituenda o già esistente)

fa istanza

che la S.V. ill.ma voglia designare un esperto per la stima del suddetto complesso aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 del codice civile.

Conferimento in srl

Ai sensi dell'art. 2465 del codice civile, l'esperto chiamato a redigere la perizia di stima sul complesso aziendale conferito può essere nominato direttamente dal socio che effettua il conferimento.

Quest'ultimo è comunque tenuto a scegliere un revisore contabile, persona fisica o società, iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia (possono comunque essere nominate anche le società di revisione iscritte nell'albo speciale soggetto a vigilanza da parte della CONSOB).

Finalità della perizia

Come si è accennato in precedenza, la finalità della perizia di stima è quella di attestare che il valore del complesso aziendale conferito è

almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

In altre parole, il perito non è chiamato a individuare l'esatto valore cui l'azienda deve essere conferita, spossessando sotto questo profilo l'autonomia negoziale delle parti (socio conferente e società conferitaria), ma deve piuttosto individuare un valore "congruo" rispetto al quale le parti restano libere di pattuire nell'atto di conferimento un incremento del patrimonio netto della società di capitali conferitaria uguale o inferiore.

In senso conforme si segnala quanto statuito dal Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari nella prima delle quattro Massime dedicate alla questione dei conferimenti, ove viene appunto precisato che *"la relazione di stima deve necessariamente contenere l'attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito"*¹.

A titolo meramente esemplificativo, se viene conferito un complesso aziendale il cui valore netto contabile in capo al conferente è 1.000, qualora il perito determini che l'effettivo valore di detto complesso aziendale sia 1.500 (in quanto vi sono dei plusvalori latenti relativamente a taluni beni aziendali), ciò non implica che la società di capitali conferitaria debba necessariamente essere patrimonializzata per 1.500 in dipendenza del conferimento, ma piuttosto che tale ammontare costituisce la soglia massima di patrimonializzazione, con ciò significando che l'eventuale scelta delle parti di procedere a una patrimonializzazione della società conferitaria per 1.000, ossia per un ammontare pari al valore netto contabile dell'azienda nelle scritture del conferente (c.d. "conferimento in continuità di valori contabili"), è comunque del tutto legittima.

Resta ben inteso che, qualora la società conferitaria recepisca l'azienda facendo emergere i plusvalori che risultavano latenti in capo al conferente, l'evidenziazione di detti plusvalori nelle scritture contabili della società conferitaria deve essere coerente con quanto evidenziato dal perito nella propria relazione di stima.

Logica prudenziale del processo di stima

Coerentemente con le finalità della perizia in questione, pare evidente che la logica di valutazione cui il perito si deve attenere sia una logica assolutamente prudenziale, la quale porti ad individuare un valore "senz'altro non superiore a quello ragionevolmente attribuibile" all'azienda, piuttosto che il "puntuale valore ragionevolmente attribuibile" ad essa.

Il punto centrale della questione è legato alla possibilità per il perito di considerare o meno, ai fini del rilascio dell'attestazione richiesta dagli artt. 2343 e 2465 del codice civile, il valore dell'avviamento aziendale.

Se infatti non si pongono problemi in ordine alla possibilità da parte del perito di valutare singoli elementi patrimoniali sulla base di valori superiori rispetto a quelli che emergono dalla contabilità del conferente (laddove, ben inteso, vi siano i presupposti che consentono di operare tale implicita rivalutazione contabile), più controverso è il fatto che anche un plusvalore latente come l'avviamento possa concorrere a formare l'incremento patrimoniale della conferitaria.

Se infatti è vero che l'avviamento concorre a pieno titolo a formare il valore di un complesso aziendale, la sua valorizzazione ai fini della patrimonializzazione della conferitaria sembra poco compatibile rispetto alle logiche prudenziali di stima che caratterizzano la perizia ex artt. 2343 e 2465 del codice civile.

A nostro avviso, si pongono inoltre problemi legati alla concreta iscrivibilità della voce "avviamento" nell'attivo dello stato patrimoniale della conferitaria, laddove le parti decidano di valorizzare anche tale componente di valore ai fini della determinazione dell'incremento

patrimoniale della società conferitaria.

Infatti, ai sensi del numero 6) dell'art. 2426 del codice civile, l'avviamento è una posta che può essere iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale di una società solo se viene da essa acquisito a titolo oneroso.

E' dunque possibile affermare che la società conferitaria acquisti a titolo oneroso un complesso aziendale ricevuto a titolo di conferimento ed il relativo avviamento?

Premesso che la questione è tutt'altro che pacifica, a parere di chi scrive non sembrerebbe in alcun caso possibile affermare che la società conferitaria acquisisca a titolo oneroso l'azienda che viene ad essa conferita (e tanto meno può dunque dirsi che l'eventuale avviamento relativo a detta azienda venga acquisito a titolo oneroso dalla società conferitaria).

Il conferimento dell'azienda può infatti svolgersi in tre distinti scenari operativi:

- * società conferitaria pre-esistente;
- * società conferitaria che si costituisce per effetto del conferimento medesimo, con pluralità di soci conferenti;
- * società conferitaria che si costituisce per effetto del conferimento medesimo, con unico socio conferente (colui che apporta l'azienda).

Nei primi due casi, l'operazione di conferimento si presenta a tutti gli effetti quale operazione a titolo oneroso, ma le parti di questa operazione di realizzo dell'azienda sono da individuarsi:

- * nel socio conferente e negli altri soci che partecipano alla società, i quali pagano il prezzo dell'azienda sotto forma di riconoscimento al socio conferente di un determinato peso nella compagine sociale, previo raffronto del valore della società ante conferimento e del valore del complesso aziendale oggetto di conferimento (qui chiaramente considerato tenendo conto anche della componente rappresentata dall'avviamento, posto che in questa sede le parti in gioco regolano i propri rapporti sulla base dell'esatto valore delle componenti in gioco, ossia sulla base di logiche valutative diverse da quelle prudenziali e "sotto-stimative" che caratterizzano l'agire del perito chiamato a rilasciare l'attestazione di cui agli artt. 2343 e 2465 del codice civile),
- * piuttosto che nel socio conferente e nella società conferitaria (la quale è dunque mero *target* dell'operazione).

Nel terzo caso (conferitaria Newco con unico socio colui che conferisce l'azienda) sembra addirittura improprio, sotto alcuni aspetti, parlare di operazione a titolo oneroso, in quanto in realtà il conferente non ha controparte alcuna e procede ad un'operazione che presenta più i profili della rivalutazione (o svalutazione) con contestuale sostituzione nel proprio stato patrimoniale del bene primario (azienda) con il bene secondario (partecipazione), piuttosto che i profili dell'operazione di realizzo².

Così argomentando, verrebbe dunque da concludere che:

- * una perizia, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343 e 2465 del codice civile, non dovrebbe, in linea di principio generale, scostarsi da metodologie valutative strettamente patrimoniali, utilizzando altre metodologie (quali tipicamente quelle reddituali, miste patrimoniali-reddituali o finanziarie) al più come strumento di raffronto e conferma delle risultanze ottenute applicando la metodologia principale, al fine di comprovare che il valore stimato dal perito (e utilizzato ai fini del raffronto con l'entità della patrimonializzazione che si determina in capo alla società incorporante o risultante) è "senz'altro non superiore a quello ragionevolmente attribuibile" alla luce di metodologie valutative che consentano un apprezzamento anche di componenti tipicamente reddituali, quali in buona sostanza l'avviamento intrinseco nell'azienda conferita;
- * l'avviamento del complesso aziendale conferito non dovrebbe

¹ Massime pubblicate in un supplemento distribuito unitamente a Il Commercialista Veneto n. 160, bimestre luglio-agosto 2004.

² Ragione per cui, tra l'altro, non sembra fuori luogo ritenere che, laddove si volesse seguire un approccio particolarmente rigoroso, l'eventuale plusvalenza realizzata in bilancio per effetto di un'operazione di questo tipo dovrebbe essere accantonata in una apposita riserva di patrimonio netto non distribuibile ai soci fino a quanto il provento "da valutazione" venga effettivamente realizzato mediante la cessione della partecipazione totalitaria nella Newco cui l'azienda è stata conferita.

essere considerato dal perito ai fini del rilascio dell'attestazione di cui agli artt. 2343 e 2465 del codice civile, né tanto meno dovrebbe essere evidenziato nell'attivo patrimoniale contabile della società conferitaria.

Ciò detto, è doveroso sottolineare che le precedenti affermazioni, condivise da chi scrive, sono tutt'altro che rappresentative di un comune sentire, posto che in dottrina sono numerose e divergenti le posizioni in materia.

Tra i tanti, si segnala che, sulla questione dell'avviamento, il Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari sembrerebbe avere posizione diversa dalla considerazione appena espressa da chi scrive, posto che nella terza delle quattro Massime dedicate alla questione dei conferimenti, il richiamato Comitato Triveneto dei Notai asserisce che "in caso di conferimento d'azienda è sempre possibile procedere alla stima dell'avviamento"³, apparentemente trascurando (o ritenendo non rilevanti) i dubbi qui evidenziati in merito alla possibilità di attribuire tout court natura realizzativa all'operazione di conferimento in società e di iscrिवibilità dell'avviamento nell'attivo patrimoniale della conferitaria.

Eventuale presenza di un disavviamento

Sempre partendo dalle logiche prudenziali che caratterizzano la tipologia di perizia in commento, sembra corretto aggiungere che qualora in capo al complesso aziendale conferito si riscontrasse l'esistenza di un disavviamento, anziché di un avviamento, sarebbe di contro opportuno tenerne conto nell'ottica della attestazione della congruità della valorizzazione attribuita al patrimonio della società di persone ai fini della patrimonializzazione che si riflette sulla società di capitali.

Esempio numerico

A mero titolo esemplificativo delle affermazioni che precedono si ipotizzi il seguente caso:

- * A srl conferisce un complesso aziendale in B spa;
- * per effetto del conferimento:
 - viene deliberato un aumento di capitale di B spa pari a 500 per consentire l'assegnazione ad A srl di 250 azioni di valore nominale 2, così da attribuire ad essa una partecipazione in B spa proporzionale al valore da essi apportato sotto forma di complesso aziendale;
 - inoltre, viene prevista la costituzione di una riserva sovrapprezzo emissione azioni pari a 300;
- * complessivamente, dunque, per effetto del conferimento d'azienda la società conferitaria viene patrimonializzata per 800 (= 500 di aumento di capitale sociale + 300 di iscrizione della riserva sovrapprezzo azioni);
- * nella sua perizia redatta ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, il perito deve attestare che il complesso aziendale conferito non è inferiore a 800;
- * a tale fine procede:
 - partendo dalle risultanze contabili della società conferente,
 - e operando le opportune rettifiche finalizzate all'emersione dei plusvalori e dei minusvalori latenti;
- * se dal predetto processo di stima emerge un valore non inferiore a 800, il perito può attestare la congruità della valorizzazione di 800 attribuita al complesso aziendale in termini di patrimonializzazione che si riflette sulla società conferitaria;
- * *ad abundantiam*, il perito può procedere a stime che evidenziano anche la sussistenza di avviamenti in seno al complesso aziendale conferito, confermando quindi che il valore individuato in perizia è "senz'altro non superiore a quello ragionevolmente attribuibile" all'azienda conferita e semmai riduttivo del medesimo;
- * qualora per raggiungere la soglia di 800 fosse necessario considerare anche la valorizzazione attribuita all'avviamento dell'azienda, è controverso (per le ragioni in precedenza esposte circa la

finalità prudenziale della stima e i dubbi relativi alla legittima iscrिवibilità dell'avviamento nell'attivo patrimoniale della conferitaria) se il perito possa ritenere congrua la valorizzazione di 800 attribuita al complesso aziendale in termini di patrimonializzazione che si riflette sulla società di capitali.

Struttura della perizia

La struttura base di una perizia di stima su un'azienda conferita in una società di capitali, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343 e 2465 del codice civile, dovrebbe prevedere lo sviluppo dei seguenti punti:

- * esplicazione delle finalità della perizia;
- * descrizione analitica del complesso aziendale oggetto di conferimento;
- * acquisizione di una situazione economica e patrimoniale relativa all'azienda, riferita ad una data il più possibile prossima a quella prevista per la stipula dell'atto di conferimento (tenendo però presente le eventuali tempistiche procedurali richieste ai fini dell'aumento di capitale della società conferitaria, quando quest'ultima non è una Newco);
- * valutazione sistematica dei singoli elementi patrimoniali;
- * effettuazione di eventuali stime ulteriori del complesso aziendale, sulla base di metodologie valutative che consentano un apprezzamento dell'avviamento e degli eventuali valori immateriali (c.d. "intangibles" insiti nel complesso aziendale) con finalità di raffronto con il dato emergente dalla mera analisi patrimoniale;
- * rilascio dell'attestazione che il valore del complesso azienda conferito non è inferiore a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione, in capo alla società conferitaria, del capitale sociale e dell'eventuale riserva di sovrapprezzo;
- * formula di giuramento della perizia.

Premessa

La perizia di stima deve innanzitutto soffermarsi sulle finalità della medesima, indicando l'incremento (o la costituzione) del patrimonio netto della società conferitaria che, nelle intenzioni delle parti, deve avere luogo per effetto del conferimento d'azienda, sotto forma di capitale sociale e di eventuali riserve di sovrapprezzo di emissione.

Descrizione del complesso aziendale

Fatta questa premessa, la perizia di stima deve recare un'analitica descrizione del complesso aziendale oggetto di conferimento, soffermandosi sui singoli elementi che lo compongono:

- * cespiti;
- * beni immateriali (ferma restando la massima prudenza nelle valutazioni, per quanto concerne gli oneri pluriennali capitalizzati dal soggetto conferente sembra corretto ritenere che possano essere considerati dal perito ai fini dell'attestazione che egli è tenuto a rilasciare, purché detti oneri si riferiscano a elementi patrimoniali compresi tra quelli destinati alla conferitaria o comunque a utilità che, per effetto del conferimento, sono destinate a prodursi nei successivi esercizi in capo alla conferitaria);
- * partecipazioni ed altri titoli (sia quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che quelli iscritti nell'attivo circolante);
- * scorte di magazzino;
- * crediti (sia quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che quelli iscritti nell'attivo circolante);
- * debiti e altre passività (ad esempio, fondi rischi) per le quali viene previsto il trasferimento in capo alla società conferitaria unitamente all'azienda;
- * contratti relativi all'azienda per i quali è previsto il subentro della società conferitaria;
- * altri fatti o elementi relativi al complesso aziendale conferito (ad esempio, lavoratori dipendenti).

³ Massime pubblicate in un supplemento distribuito unitamente a Il Commercialista Veneto n. 160, bimestre luglio-agosto 2004

Assunzione dei dati contabili

Una volta descritto compiutamente il complesso aziendale oggetto di stima, il passo successivo consiste nel procedere alla sua valorizzazione, tenendo presente le finalità della valutazione, di cui si è detto in precedenza (le quali sono state riportate fin dalla premessa della perizia medesima).

Il dato di partenza per il perito è rappresentato dall'acquisizione presso il conferente di una situazione contabile relativa al complesso aziendale oggetto di conferimento che, nel silenzio di legge, principi di buona prassi vogliono sia il più aggiornata possibile e comunque riferita ad una data non più vecchia di 4 mesi rispetto alla data in cui deve avere luogo la stipula dell'atto di conferimento (principio quest'ultimo mutuato presumibilmente da quanto previsto a livello normativo con riferimento alle operazioni di fusione e scissione)⁴.

Chiaramente, è opportuno che il perito si soffermi sulle modalità di tenuta da parte del soggetto conferente della contabilità aziendale, al fine di poter esprimere un giudizio in merito all'idoneità di detta contabilità ad esprimere una situazione patrimoniale rappresentativa della realtà dei fatti di gestione.

Valutazione secondo il metodo patrimoniale

Acquisite tutte le informazioni che precedono, il perito deve procedere ad una sistematica valutazione dei singoli elementi patrimoniali che concorrono a formare il complesso aziendale oggetto di conferimento, confermando il dato contabile emergente dalla predetta situazione patrimoniale, oppure procedendo ad una sua rettifica in aumento o in diminuzione, laddove riscontri la sussistenza di plusvalori o minusvalori latenti.

Eventuali valutazioni di conferma sulla base di altre metodologie

A conferma della natura prudenziale della stima effettuata (ossia al fine di evidenziare che il valore individuato ai fini della predetta attestazione è semmai inferiore al valore attribuibile al complesso aziendale

in un'ottica di valutazione a valori di mercato), il perito può procedere alla stima secondo metodologie che tengano conto anche di componenti di valore dei quali le finalità prudenziali della perizia rendono sconsigliabile la considerazione (quali tipicamente le metodologie di valutazione reddituale o miste patrimoniali-reddituali con stima autonoma dell'avviamento, nonché le metodologie patrimoniali c.d. "complesse" che implicano la valorizzazione anche dei c.d. "intangibles"). Se tuttavia da queste "stime di conferma" dovessero emergere dei disavviamenti dai quali conseguisse una valutazione dell'azienda inferiore a quella ottenuta sulla base della valutazione strettamente patrimoniale, la logica prudenziale della perizia sembrerebbe imporre di tenere conto del minor valore risultante ai fini del raffronto con l'entità della patrimonializzazione della società conferitaria per effetto del conferimento.

Attestazione

Il perito chiude la relazione di stima attestando (se possibile, ben inteso) che il valore del complesso aziendale conferito non è inferiore a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo della società conferitaria.

Giuramento della perizia

A corollario del proprio lavoro, il perito deve giurare la relazione avanti il Tribunale, procedendo con la formula di rito.

La necessità della formalità del giuramento sussiste non solo nel caso di perizia ex art. 2343 (conferitaria spa), ma anche nel caso di perizia ex art. 2465 (conferitaria srl), stante l'espressa menzione fatta da tale ultima disposizione alla natura "giurata" della perizia, nonostante in questo secondo caso il perito sia nominato direttamente dal socio conferente (e non dal Tribunale). Giova per altro sottolineare che la formalità del giuramento della perizia può essere espletata dal perito direttamente avanti al notaio rogante l'atto di conferimento, in alternativa al giuramento presso la cancelleria del Tribunale.

⁴ In senso conforme si segnala quanto statuito dal Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari nella terza delle quattro Massime dedicate alla questione dei conferimenti, ove viene appunto precisato che "la data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all'atto" (Massime pubblicate in un supplemento distribuito unitamente a Il Commercialista Veneto n. 160, bimestre luglio-agosto 2004).